REGOLAMENTO (CEE) N. 3016/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che proroga il regolamento (CEE) n. 420/93 che assoggetta le importazioni di determinati prodotti della pesca al rispetto del prezzo di riferimento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 [2], in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 420/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2621/93 [4], le importazioni di determinati prodotti della pesca sono assoggettate fino al 31 ottobre 1993 al rispetto del prezzo di riferimento;

considerano che dopo l'adozione di tale misure si è constatato che i prezzi franco frontiera di quantitativi ancora significativi di tali prodotti risultavano inferiori ai prezzi di riferimento loro applicabili; che è pertanto opportuno prorogare di due mesi l'applicazione del regolamento (CEE) n. 420/93;

considerando che, conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3759/92, la Commissione può adottare la misura prevista dal presente regolamento nell'intervallo tra le riunioni periodiche del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 420/93 è modificato come segue:

all'articolo 2, la data del « 31 ottobre 1993 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.
(3) GU n. L 48 del 26. 2. 1993, pag. 12.
(4) GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 8.